

ABSTRACT LIBRO BIANCO MEDIA E MINORI 2.0

1. Le premesse.

Nell'ambito delle attività che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni svolge in adempimento del proprio compito istituzionale di tutela, una competenza rilevante riguarda la protezione dei minori nel sistema delle comunicazioni, posta dall'articolo 1, comma 6, lett. b), n. 6 della legge che nel 1997 la ha istituita. Tale legge, ancorché per molti aspetti antesignana, in tema di minori è "figlia del suo tempo", il tempo analogico, prevedendo che l'Autorità verifichi il rispetto delle norme in materia di tutela dei minori solo nel settore radiotelevisivo.

Così, nel 2013, l'Autorità ha deliberato la realizzazione di un primo *Libro Bianco "Media e minori"*, la cui idea originaria muoveva, in particolare, dal proposito di sviluppare la riflessione sugli interventi e sulle misure di garanzia più adatte a definire un approccio alla tutela concettualmente coordinato e consono al nuovo contesto comunicativo digitale.

Le conclusioni cui si pervenne ad esito della prima indagine svolta avevano mostrato la sostanziale insufficienza del modello di tutela tradizionale dell'infanzia e dell'adolescenza di fronte alla trasformazione del sistema dei mezzi di comunicazione caratterizzata da una dinamica di globalizzazione dell'offerta ed individualizzazione del consumo mediatico, anche – soprattutto – in conseguenza dell'affermazione del *web 2.0*, che rende la comunicazione sempre più fluida e interattiva. Si osservava che la garanzia dei minori, a fronte della evoluzione del contesto mediale e delle nuove modalità di fruizione e consumo dei media, concettualmente non era più "confinabile" ai media audiovisivi tradizionali, generalisti o tematici che essi siano

La digitalizzazione ha aperto alla distribuzione online dei contenuti, ma l'ingresso nella rete ha sciolto il contenuto dai vincoli propri del mezzo e della piattaforma tecnologica per cui era stato realizzato e attraverso cui veniva distribuito. Con l'ingresso nella rete, il contenuto assume gradi di "autonomia" molto elevati, risultando sia declinabile in formati diversi, che ne rendono possibile la diffusione da mezzi diversi, sia adattabile alle scelte e ai tempi di fruizione di singoli utenti. Con l'avvento del Web 2.0, poi, si è passati da un utilizzo passivo e statico delle informazioni presenti in rete alla proattività e interattività degli utenti stessi, in quanto la rete consente agli utenti di fruire contenuti senza intermediazione 'istituzionale' (acquisizione ed elaborazione personale di

informazioni, *file sharing*, *social networking*), e di creare e distribuire contenuti propri (*user generated content* o *prosuming*).

Le ricadute sociali di tali fenomeni sono importanti nella prospettiva della tutela: come è noto, il Web 2.0 ha prodotto una serie di usi sociali di internet di carattere privato che hanno assunto impronta collettiva e rilevanza pubblica. Con specifico riferimento all'adolescenza, va poi tenuto presente che la nascita di siti come Facebook ha reso visibile la realtà della rete non solo come *spazio di appartenenza e della comunicazione (community)*, ma anche – secondo la letteratura scientifica – come *luogo* nel quale i singoli possono *iscrivere il proprio vissuto*.

Il Libro Bianco del 2013-14 aveva pertanto costituito l'occasione per un inventario dialettico delle problematiche del rapporto tra persone minori d'età e media, evidenziando, in particolare, la necessità di orientare l'ambito di analisi sul consumo di *new media* da parte dei soggetti in età evolutiva, anche allo scopo di individuare le conseguenti emergenze normative e regolatorie.

In ragione del crescente interesse nei confronti delle possibili azioni che garantiscano la tutela degli utenti di Internet, in particolare dei minori, l'Autorità, con la delibera n. 481/14/CONS del 23 settembre 2014, ha costituito *l'Osservatorio delle garanzie per i minori e dei diritti fondamentali della persona su Internet* con l'espressa finalità di istituzionalizzare un approccio maggiormente coordinato alle diverse problematiche connesse all'utilizzo della rete e dei social network e di verificare l'efficacia delle procedure e delle misure negoziate dagli operatori del settore. Sebbene non sia possibile individuare un complesso di norme che attribuisca all'Autorità esplicite competenze in materia di tutela dei minori e dei diritti fondamentali della persona sulla rete Internet, tuttavia, in ragione del processo di convergenza di telecomunicazioni, informatica e media e degli specifici compiti che la normativa vigente le attribuisce in tema di tutela dei minori, l'Autorità ha ritenuto necessario implementare, attraverso l'Osservatorio, attività di approfondimento e monitoraggio di fenomeni quali l'istigazione all'odio, le minacce, le molestie, il bullismo, *l'hate speech* e la diffusione di contenuti deprecabili.

I media costituiscono sempre più l'ambiente che orienta i processi di socializzazione e di costruzione della realtà sociale, incidendo sulla capacità dell'essere umano di interagire con il mondo circostante¹. Il progresso tecnologico tende ad alimentare, quantomeno a livello dell'opinione pubblica, le illusioni meccanicistiche di controllo oggettivo dei fenomeni nuovi. In realtà - accade sempre nelle fasi di cambiamento epocale - la rivoluzione digitale ci ha colto impreparati. La velocità dei cambiamenti indotti dalla tecnologia e la complessità del nuovo assetto mediale sono tali che i

¹ R. Silverstone, *Why study the Media*, Sage Publications Ltd, London 1999; trad. it. *Perché studiare i media*, Il Mulino, Bologna 2002.

ricercatori, il legislatore e i regolatori - dobbiamo ammetterlo - spesso stentano ad orientarsi nei nuovi scenari e faticano ad individuare strumenti efficaci per garantire soglie idonee di tutela.

Pertanto, nel 2016, l’Autorità ha deliberato di rinnovare la ricerca originaria realizzata con il Libro Bianco del 2013-14, con l’obiettivo di “*fotografare*” l’impatto che il processo di convergenza e la capillare diffusione dei *new media* hanno prodotto in termini di trasformazione del consumo mediale dei soggetti in età evolutiva, e porre a confronto tutti i dati di contesto (evoluzione della letteratura scientifica, normativa, attività regolatoria, emergenze dell’attualità, offerta) con la rilevazione del consumo mediale da parte di bambini e adolescenti.

2. Il Libro Bianco 2.0.

Il Libro Bianco 2.0 è un lavoro interdisciplinare. Il primo capitolo passa in rassegna i più recenti orientamenti scientifici e gli studi, interni e internazionali, in materia di fruizione della comunicazione da parte di soggetti in età evolutiva. Il secondo capitolo è inteso a fornire un quadro dell’attuale disciplina normativa, dai testi sovranazionali alle disposizioni interne, di rango legislativo e regolamentare, in materia di protezione dei minori nella comunicazione, riservando anche uno spazio alle attività dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni; si propone, infatti, un aggiornamento del massimario, parte integrante del precedente Libro Bianco, delle principali decisioni dell’Autorità in applicazione delle disposizioni normative a tutela dei minori. Il terzo capitolo definisce il contesto: l’offerta audiovisiva e le emergenze della rete. Il quarto capitolo documenta il punto di vista degli *stakeholder*. Infine, il quinto capitolo illustra i risultati delle rilevazioni effettuate su un campione rappresentativo di genitori di bambini e preadolescenti (fino a dodici anni), con una più marcata attenzione al consumo di media audiovisivi, e direttamente su un campione rappresentativo di adolescenti (tra i tredici e i diciassette anni) con particolare riguardo al consumo dei *new media*.

Le principali evidenze scientifiche

L’analisi della letteratura e delle ricerche internazionali e nazionali sull’uso delle nuove tecnologie comunicative, illustrate nel *Libro Bianco* del 2013-14, facevano rilevare che le generazioni più giovani esprimevano una sorta di naturale predisposizione alla tecnologia e all’innovazione tecnologica, mentre le generazioni più adulte si caratterizzavano per un più modesto livello di alfabetizzazione mediale. Negli ultimi anni la ricerca scientifica sembra aver ridimensionato le aspettative nei confronti del livello di alfabetizzazione mediatica dei “nativi”, evidenziando come in realtà i minori non acquisiscano competenze digitali in modo naturale o automatico². È emerso, altresì, che al variare delle condizioni socioeconomiche delle famiglie variano le capacità, possedute

²E. Helsper, R. Eynon, “Digital natives: Where is the evidence?”, *British Educational Research Journal*, 36, 3, 502-520, 2009.

dai figli minorenni, di utilizzo delle potenzialità offerte dalla rete³. Inoltre, con riferimento agli adulti, diversi studi, anche a carattere internazionale, indicano come i genitori abbiano in parte colmato il *gap* digitale che in passato li separava dai figli, mostrando di avere sempre più esperienza online⁴. La distinzione tra “nativi” e “immigranti”⁵ digitali, che per anni ha segnato una demarcazione netta tra l’universo dei giovani e gran parte della popolazione adulta, si è, dunque, progressivamente affievolita⁶. Oggi le coorti⁷ “native” condividono con tanti adulti i tratti peculiari definiti dalla cultura digitale: approccio dinamico ai media digitali, considerati *commodities*; familiarità con la tecnologia *touch screen*; assunzione di una nuova concezione del tempo, l’ “eterno presente” della rete⁸; socialità digitale⁹; fruizione mediale delocalizzata; despazializzazione; attivismo digitale e protagonismo partecipativo; atteggiamento *multitasking*; condivisione e pubblicizzazione, intesa come valore, di informazioni ritenute, in un passato neanche troppo lontano, private (dati personali, immagini, opinioni, gusti, momenti - anche intimi - di vita, etc.).

Ormai siamo (quasi) tutti “digitali”, giovani e adulti, genitori e figli, una popolazione globale e per certi versi antropologicamente nuova, perché l’uso quotidiano delle infrastrutture di comunicazione sta modellando la nostra vita, immergendoci in un inedito ambiente culturale definito, con approssimazione crescente, dalla tecnologia. È però indubbio che i comportamenti d’uso e le scelte di fruizione delle generazioni più giovani siano destinati ad avere un’influenza preponderante tanto sull’assetto della vita sociale quanto sugli sviluppi futuri del mercato, in relazione alle dinamiche della domanda e dell’offerta di contenuti, poiché oggi i giovani rappresentano il referente privilegiato dell’industria mediale.

Il fatto che i minori nella quotidianità possano rapportarsi con adulti tecnologicamente competenti, che come loro hanno dimestichezza con i media digitali, li utilizzano e ne traggono numerosi benefici, non garantisce, però, che alla competenza tecnica si associ la competenza consapevole, necessaria a tutti gli utenti per governare la propria presenza nel web. L’analisi delle ricerche svolte nei diversi

³M. Morcellini, S. Mulargia, “Giovani, tecnologia e formazione. Processi di autosocializzazione e segregazione del senso”, *In-formazione. Studi e ricerche su giovani, media e formazione*, V, 9, 7-14, 2012. Per un approfondimento sul punto cfr. il par. “Ridurre i rischi e aumentare le opportunità”.

⁴G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

⁵ Le generazioni cresciute con l’internet vengono dette “native digitali” per distinguerle dai nati prima, cioè da coloro che alla rete hanno dovuto, anche con fatica, adattarsi e abituarsi, definiti non a caso “immigranti digitali”. In proposito, Prensky, Marc, *Digital natives, digital immigrant*, 2001.

⁶ In proposito, con riferimento al contesto italiano, il recente rapporto Ipsos, *Il consenso in ambiente digitale: percezione e consapevolezza tra gli adulti e i teen*, Safer Inter Internet Day 2017, 7 febbraio.

⁷ La coorte in statistica e in demografia indica un insieme di individui, facenti parte di una popolazione comunque predefinita, che sono caratterizzati dall’aver sperimentato uno stesso evento in un periodo predefinito. Un esempio di coorte sono i nati in un determinato anno/periodo.

⁸ Arcangeli, Massimo, *All’alba di un nuovo medioevo. Comunicazione e informazione al tempo di internet*, Lit Edizioni Srl, 2016, p. 69.

⁹ Rampini, Federico, *Rete padrona. Amazon, Apple, Google & co. Il volto oscuro della rivoluzione digitale*, Feltrinelli, 2014.

ambiti disciplinari, compresi quelli psicologico, neurobiologico e psicosociale, ha messo in luce che le generazioni più giovani nel web sono esposte a rischi. Si documenta, tra l'altro l'emergere di fenomeni che indicano condizioni di dipendenza nei confronti della comunicazione mobile digitale quali il fenomeno denominato *FoMO*, acronimo di *Fear of Missing Out*, riguardante la preoccupazione ossessiva di perdere un evento postato online, ovvero di "essere tagliati fuori" dalle esperienze vissute dagli amici, preoccupazione in genere connessa ad un comportamento di controllo ripetuto dello *smartphone*¹⁰. A riguardo vale ricordare che i dispositivi portatili hanno inciso in maniera determinante sul rapporto media/minori. I dispositivi portatili sono apparecchi personali multifunzionali convergenti che, oltre a rendere possibile l'accesso dovunque ed in qualunque momento della vita quotidiana ad una gamma di contenuti e di attività *online* sempre più ampia e articolata, privatizzano la connessione alla rete e l'uso di internet¹¹. In considerazione della radicalità del cambiamento, è stato sostenuto che con la diffusione di tali *device* si sia entrati in una nuova era, definita in alcuni studi "biomediativa"¹², poiché gli apparecchi mobili, ed in particolare lo *smartphone*, lungi dal costituire meri strumenti tecnici di comunicazione, si configurano come estensioni del corpo e della mente degli utilizzatori. A riguardo, basta pensare a quanto agevolmente ciascuno può portare con sé tutto il giorno un cellulare (in tasca o in mano).

In Europa l'esperienza della fruizione online dei minori è da anni oggetto di indagine. Il programma di ricerca europeo *EU Kids Online*¹³(2010) e il progetto *Net Children Go Mobile*¹⁴ (2013-2014), entrambi finanziati dal *Better Internet for Kids Programme* della Commissione Europea,

¹⁰ A.K. Przybylski, K. Murayama, C.R. DeHaan, V. Gladwell., "Motivational, emotional, and behavioral correlates of fear of missing out", *Computers in Human Behavior*, 29(4), 1841-1848, 2013; N. Vaidya, S. Jaiganesh, J. Krishnan, "Prevalence of Internet addiction and its impact on the physiological balance of mental health", *National Journal of Physiology, Pharmacy and Pharmacology*, 6(1): 97-100, 2016; M. Vanden Abeele, T. van Rooij, "Fear of missing out (FoMO) as a predictor of problematic social media use among teenagers", *Journal of Behavioral Addictions*, 5(Suppl. 1), International Conference on Behavioral Addictions, Geneva, Switzerland, 14-16 marzo 2016.

¹¹ Progetto europeo *Net Children Go Mobile*, cit.. Sito web: www.netchildrengomobile.eu/reports.

¹² 10°Rapporto Censis/Ucsi sulla comunicazione, *I media siamo noi. L'inizio dell'era biomediativa*, 2012

¹³ La rete di ricerca pan-europea *EU Kids Online*, finanziata dal *Better Internet for Kids Programme* della Commissione Europea, ha prodotto tra il 2009 e il 2011 un ampio repertorio di conoscenze sulle opportunità, i rischi e la sicurezza online dei minori di 25 Stati dell'Unione. In ciascun Paese la rilevazione è stata condotta su un campione casuale stratificato di circa 1000 minori utilizzatori di internet di età 9-16 anni. Per la relazione tecnica sul sondaggio: <http://eprints.lse.ac.uk/45270/>. Sito web: www.eukidsonline.net. A tale network si deve, inoltre, l'organizzazione di una banca dati europea di più di 1500 studi, la messa a punto di un ricco strumentario di ricerca e la raccolta di un *corpus* d'indagine qualitativo volto a consentire una migliore contestualizzazione dei risultati empirici di ciascun Paese.

¹⁴ Mascheroni, G., and Olafsson, K. (2014). *Net Children Go Mobile: Cross-national comparisons*. Report D3.3. Milano: Educatt. Lo studio *Net children go mobile* ha previsto una indagine quali-quantitativa. L'indagine quantitativa è stata condotta tra il 2013 e il 2014 in Belgio, Danimarca, Italia, Irlanda, Portogallo, Regno Unito e Romania su campioni rappresentativi di minori utilizzatori di internet di età compresa tra 9 e 16 anni e sui loro genitori, in omogeneità con le rilevazioni *EU Kids Online*. La rilevazione, condotta con la tecnica dell'intervista "faccia a faccia", è stata effettuata in tre diversi periodi negli anni 2013-2014 (maggio/luglio 2013 in Danimarca, Italia, Regno Unito e Romania; novembre/dicembre 2013 in Irlanda; febbraio/marzo 2014 in Belgio e Portogallo). All'indagine qualitativa hanno partecipato anche la Germania e la Spagna. L'indagine qualitativa è stata condotta attraverso interviste e *focus group* con minori, genitori, insegnanti e giovani lavoratori; i risultati dell'indagine sono stati pubblicati in un diverso rapporto.

rappresentano punti di riferimento importanti. Gli studi europei mostrano che la privatizzazione dell'accesso e dell'uso di internet, consentita dallo *smartphone*, favorisce la pervasività della rete nella vita quotidiana dei minori. Un'analisi dettagliata sull'accelerazione che lo *smartphone* ha impresso in Italia all'uso di internet dei minori è offerta dal lavoro *Net children go mobile - Il report italiano* (2015)¹⁵. Delle risultanze di tali studi si dà conto nel Libro Bianco.

La disamina della letteratura scientifica suggerisce innanzitutto che per garantire un approccio il più possibile efficace al tema del rapporto tra le nuove generazioni e i media in una prospettiva di tutela, occorre assicurare un monitoraggio costante dei cambiamenti in corso; un monitoraggio basato sul rispetto di rigorosi protocolli metodologici e che possa consentire il confronto dei dati di studi scientifici diversi anche transnazionali, a tutt'oggi ancora disomogenei e poco raffrontabili.

La ricognizione ha fatto luce sulle aree di intervento emergenti, che riguardano: contenuti lesivi, *grooming* e abuso sessuale, *cyberbullismo*, gioco d'azzardo online, sicurezza e privacy.

Contenuti lesivi - Nel corso della navigazione i minori possono imbattersi in contenuti illeciti, inappropriati, violenti, pornografici e suscettibili di creare turbamento. Fenomeno emergente è rappresentato dalla diffusione in Rete di contenuti generati dagli stessi utenti (UGC – *user generated content*) che, se da un lato può potenziare capacità creative e processi partecipativi volti alla costruzione di una conoscenza condivisa, dall'altro può esporre i minori a contenuti inadatti e potenzialmente lesivi del loro sviluppo. Contenuti che promuovono disturbi alimentari, anoressici o bulimici, comportamenti autolesionistici e suicidari o che incitano all'odio e alla discriminazione etnica o religiosa e alla violenza contro alcuni gruppi sociali e individui sono alcuni esempi di NUGS (*negative user generated content*) che circolano su web e in cui possono imbattersi le persone di minore età.

Il crescente utilizzo di social media associato ad un uso distorto degli stessi rischia di contribuire alla diffusione di discorsi basati su motivazioni di odio, noti come *hate speech*, con una amplificazione della loro potenzialità lesiva. L'istigazione on line all'odio è una forma di abuso dei diritti umani che ha conseguenze molto gravi. *Hate speech* è a tutt'oggi una nozione alquanto incerta e ampia, peraltro non definita nel nostro ordinamento giuridico, e che trova letture differenti in contesti culturali diversi. L'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) ha ritenuto di impegnarsi ed impegnare gli Stati membri dell'organizzazione, tra cui l'Italia, nella lotta contro i crimini d'odio (*hate crimes*)¹⁶.

Grooming e abuso sessuale - L'introduzione delle tecnologie digitali ha dilatato le possibilità di

¹⁵ Mascheroni, G., & Olafsson, K., (2015). *Net children go mobile - Il report italiano*. Milano: OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore.

¹⁶Decision n. 9/09 "Combating Hate Crimes".

diffusione di materiale pedopornografico, rendendolo nel contempo più facilmente accessibile ad ampie fasce di popolazione. Gli stessi *social network* sono a volte gli strumenti utilizzati da adulti che intendono adescare minorenni a fini sessuali. In questa prospettiva, non è da trascurare il cosiddetto *sexting*¹⁷, fenomeno rappresentato dall'invio, da parte dello stesso minorenne, di messaggi, foto o video a carattere sessuale spesso finalizzato all'ottenimento di piccoli vantaggi personali, quali ricariche telefoniche, che non di rado purtroppo vede coinvolti adulti potenziali abusanti alla ricerca di contatti sessuali con persone di minore età¹⁸. Spesso l'adulto abusante utilizza tecniche di seduzione affettiva e manipolazione psicologica, denominate *grooming*¹⁹, mediante le quali ciruisce il minore, spingendolo all'incontro sessuale offline²⁰.

In questa forma di abuso confluisce sia la produzione, la distribuzione, il *download* e la visualizzazione di materiale pedopornografico, sia l'adescamento online di minori per poterne poi abusare offline o la sollecitazione online del minore, da parte di un adulto, alla produzione, anche tramite *webcam*, di materiale a carattere sessuale. Le azioni di vigilanza e repressione di tali fenomeni sono estremamente difficoltose, anche perché molti criminali contraffanno la propria identità online, utilizzano reti *darknet* e sofisticati sistemi di criptazione delle comunicazioni, e richiedono un approccio globale e un complesso lavoro di rete che, negli ultimi anni, a fronte di alcune sollecitazioni normative²¹, si è rafforzato attraverso la partecipazione attiva di più attori sociali. Se pur nell'ambito di un'ampia variabilità, l'abuso sessuale online implica comunque profondi effetti sulla vittima a livello psicologico, somatico e comportamentale spesso amplificati dalla capillare e non controllabile diffusione delle immagini, dei video o delle conversazioni a sfondo sessuale attraverso la Rete che, peraltro, può alimentare processi di vittimizzazione secondaria connessi alle reazioni sociali. La presa di coscienza, da parte della vittima, della possibilità di incontrare qualcuno che abbia visionato le immagini o i video diffusi online costituisce ulteriore fonte di trauma e sofferenza. L'esposizione mediatica può, in alcuni casi, esasperare vissuti di vergogna e di disperazione e favorire situazioni di ritiro sociale e tentativi di suicidio²².

Cyberbullismo - Ricerche in ambito europeo descrivono il *cyberbullismo* quale uno dei rischi, cui

¹⁷*Sex + texting*.

¹⁸Una particolare forma di *sexting* è costituita dal fenomeno del c.d. *sexortion* (sex + extortion), ovvero la messa in atto di una vera e propria estorsione ai danni della vittima. Attraverso la minaccia di diffusione di immagini sessualmente esplicite della vittima, l'abusante le chiede la corresponsione di somme di denaro oppure favori sessuali o la produzione di ulteriore materiale con contenuti a carattere sessuale.

¹⁹*Grooming* deriva dal verbo *to groom* (curare).

²⁰Kloess J.A. et al., "A Qualitative Analysis of Offenders' Modus Operandi in Sexually Exploitative Interactions With Children Online", *Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment*, 1-29, 2015.

²¹Cfr. per es. la legge 6 febbraio 2006, n. 38 recante "Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei minori e la pedopornografia anche a mezzo Internet".

²²Save the Children Italia, C.N.C.P.O., Osservatorio per il Contrasto della Pedofilia e Pornografia Minorile presso il Dipartimento Pari Opportunità, CISMAL, *Abuso sessuale dei minori e nuovi media: spunti teorico-pratici per gli operatori*, Roma 2013.

il minore può incorrere nella navigazione online, con le più alte probabilità di trasformarsi in pericolo concreto²³. Anche se il fenomeno sembra attestarsi su valori tendenzialmente più bassi rispetto alla media europea, recenti rilevazioni mostrano come in Italia sia comunque aumentato il numero di minori vittime di bullismo virtuale²⁴. A riguardo va considerato che per una serie di motivazioni, quali la vergogna della vittima, la paura della sottrazione da parte dei genitori dei dispositivi digitali e la scarsa consapevolezza circa la gravità dei comportamenti violenti, è a tutt'oggi ancora alto il numero oscuro dei casi di cyberbullismo²⁵. Spesso il cyberbullismo è un'estensione del bullismo tradizionale. Gli atti di bullismo e di cyberbullismo si configurano sempre più come l'espressione della scarsa tolleranza e della non accettazione verso chi è diverso per etnia, per religione, per caratteristiche psicofisiche, per genere, per identità di genere, per orientamento sessuale e per particolari realtà familiari. Il bullismo virtuale, a causa dell'anonimato dietro il quale spesso si nasconde il bullo che usa un *nickname* o una falsa identità (*fake*), può assumere caratteristiche di particolare crudeltà anche perché il mancato contatto visivo tende a ridurre nell'aggressore la consapevolezza degli effetti del suo comportamento sulla vittima. La percezione di essere invisibile sostiene nell'aggressore meccanismi di disinibizione e l'illusione di libertà senza regole che facilitano processi di disimpegno morale, deresponsabilizzazione e di disumanizzazione della vittima. A differenza del bullismo tradizionale, il cyberbullismo può manifestarsi in qualsiasi momento, anche nelle abitazioni delle vittime, attraverso messaggi o pubblicazioni in Rete. Ciò riduce le possibilità di difesa della persona oggetto di violenza, spesso peraltro colta di sorpresa e impossibilitata ad attivare strategie efficaci per difendersi. Al cyberbullismo si collegano fenomeni quali il *cyberstalking* e il *sexting*.

La questione va affrontata soprattutto sul piano culturale, piuttosto che meramente repressivo. Da questo punto di vista vanno segnalate le importanti funzioni svolte dalle forze di polizia non solo in termini di attività investigativa, ma anche sotto il profilo della prevenzione attraverso l'organizzazione di incontri di sensibilizzazione²⁶. Il sistema scolastico, già impegnato nell'educazione delle famiglie su tali tematiche²⁷, può svolgere un ruolo proattivo fondamentale in

²³S. Livingstone et al., *Final Annual Report(DI.5C)*, EU Kids Online III, November 2014; S. Livingstone et al., *Final report (DI.6) to the EC Safer Internet Programme from the EU Kids Online Network 2011-2014*.

²⁴G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

²⁵Ministero dell'Interno, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *Garantire i diritti dei minorenni, Vademecum per le forze di polizia*, Roma 2014.

²⁶Ministero dell'Interno, Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza, *Garantire i diritti dei minorenni, Vademecum per le forze di polizia*, Roma 2014. Cfr. anche la campagna educativa itinerante "Una vita da social" sulla sensibilizzazione e prevenzione dei rischi e pericoli della Rete realizzata dalla Polizia di Stato e dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nell'ambito del progetto Generazioni Connesse del Safer Internet Center Italia.

²⁷Censis, *49° Rapporto sulla situazione del Paese 2015*, Franco Angeli, Milano 2015.

questa direzione. Solo attraverso un approccio olistico, integrato e multidisciplinare è infatti possibile assicurare la piena attuazione della tutela dei diritti delle persone di minore età²⁸. Il Libro bianco ha dedicato ampio spazio alla trattazione di tale importante tema, anche con riferimento agli interventi normativi.

Gioco d'azzardo online - Nonostante il divieto di gioco ai minori di 18 anni, imposto dalle norme, negli ultimi anni si sta assistendo ad un sostanziale incremento del gioco d'azzardo tra gli adolescenti. Va in questo senso tenuto presente come lo sviluppo delle tecnologie telematiche abbia ampliato sensibilmente le possibilità di accedere ai servizi di gioco d'azzardo a distanza.

Sicurezza e privacy - I mezzi di comunicazione di massa possono contribuire a diffondere immagini e contenuti lesivi della dignità delle persone di minore età in violazione del diritto alla riservatezza e delle disposizioni poste a loro tutela. Con riferimento alla privacy, tra i rischi che il minore corre online si segnala l'uso improprio dei dati personali, la violazione del profilo, il furto d'identità o *frappe*²⁹, la diffusione di informazioni false o riservate sul proprio conto e il contatto con persone che si fingono qualcun altro³⁰. Se un livello di tutela appare comunque garantito nel settore dei servizi di media audiovisivi, settore che, se pur attraversato da continui cambiamenti, è da tempo oggetto di regolamentazione e controllo, il lavoro di vigilanza nel *Cyberspazio* è estremamente complesso e difficoltoso, anche alla luce del carattere extraterritoriale della Rete e delle difficoltà di individuazione sia di misure realmente efficaci ad impedire la diffusione di contenuti illeciti o nocivi online, sia dei soggetti responsabili di violazioni. Per esempio il controllo parentale esercitato attraverso strumenti di filtraggio è un accorgimento in genere risultato utile nei sistemi di *broadband* legati ai servizi di media audiovisivi³¹, ma poco adatto per il *web* ove l'incalcolabile offerta di servizi

²⁸M.G. Ruo, A.L. Pennetta, A. Vallerotonda, *Riflessioni e suggerimenti emendativi sulle proposte di legge C. 3139, approvata dal Senato, C. 1986 Campana, C. 2408 Iori, C. 2435 Brambilla e C. 2670 Iori, recanti "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione e il contrasto del fenomeno del cyberbullismo"*, il cui esame in sede referente è stato avviato dalle Commissioni riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) il 25 giugno 2015, Audizione di Cammino-Camera Nazionale Avvocati per la Famiglia e i Minorenni alla Camera dei Deputati, Commissioni riunite Giustizia e Affari sociali, Roma 18 gennaio 2016.

²⁹ Il *frappe* (unione di Facebook e rape) è frequente nei casi di utilizzo di computer condivisi (per es. in contesti scolastici) ove è facile impossessarsi del profilo personale del precedente utilizzatore.

³⁰ G. Mascheroni, K. Ólafsson, *Net Children Go Mobile: il report italiano*, OssCom, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milano 2015.

³¹ Per quanto concerne la realtà italiana, le trasmissioni televisive che possono nuocere gravemente allo sviluppo dei minori possono essere rese disponibili solo da fornitori di servizi di media audiovisivi a richiesta (non lineari). La visione di tali programmi può avvenire esclusivamente mediante impiego da parte dell'utente maggiorenne, ad ogni accesso o ad ogni acquisto, di un codice segreto, personale, specifico e non disattivabile permanentemente ed ulteriore rispetto al codice PIN relativo al controllo parentale residente nei dispositivi di ricezione (cfr delibere n. 51/13/CSP e n. 52/13/CSP). Relativamente ai programmi televisivi che possono nuocere (non gravemente) ai minori, questi possono essere trasmessi nell'ambito di servizi lineari purché la scelta dell'ora di messa in onda (tra le 23:00 e le ore 7:00) o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minori vedano normalmente tali programmi. La norma inoltre prevede che qualora tali programmi televisivi siano trasmessi, sia in chiaro che a pagamento, devono essere preceduti da un'avvertenza acustica e devono essere identificati, durante tutto il corso della trasmissione, mediante la presenza di un simbolo visivo chiaramente percepibile. I ricevitori attualmente in vendita sul mercato italiano prevedono alla prima installazione l'impostazione del codice PIN in base al quale è possibile oscurare i contenuti potenzialmente nocivi.

ne intacca inevitabilmente l'efficacia.

La necessità di aumentare, su più piani, il livello di sicurezza della navigazione in internet richiede risposte e modelli di intervento il più possibile condivisi a livello internazionale, anche alla luce delle caratteristiche di transnazionalità che sostanziano il fenomeno.

Il nuovo *Regolamento UE in materia di protezione dei dati personali*³² dedica attenzione alle persone di età minorile che, in quanto potenzialmente meno consapevoli sia dei rischi sia dei loro diritti con riguardo al trattamento dei dati personali, meritano specifica protezione in relazione all'uso di tali dati a fini di marketing, di creazione di profili o all'atto dell'utilizzo di servizi a loro direttamente forniti. Tale Regolamento - che con la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce il così detto "pacchetto protezione dati personali" - rappresenta un passaggio importante nell'implementazione delle misure di sicurezza, ma non incide in maniera determinante sulle garanzie per i minori.

Nello scenario attuale, la *privacy*, come tutela del dato personale, è condizione necessaria ma non sufficiente a costruire un impianto di protezione per il minore in rete. A riguardo, vale richiamare il disposto del citato Regolamento. A proposito del consenso dei minori in relazione ai servizi della società dell'informazione, il Regolamento prevede che sia possibile esprimere il "consenso digitale" solo ai minori di almeno 16 anni, mentre per i minori al di sotto di tale età deve essere "prestato o autorizzato dal titolare della responsabilità genitoriale"; prescrive in deroga, però, che gli Stati membri possono stabilire per legge un'età inferiore ai 16 anni, ancorché non al di sotto dei 13 anni (art. 8.1)

L'autodeterminazione digitale, che il regolamento dell'Unione europea fissa a 16 anni, pur consentendo misure di contrappeso per abbassarla fino a 13 anni, non può essere completamente esercitata in assenza di una trasparenza dell'identità. L'istituto del consenso digitale non appare dirimente ai fini della tutela perché lascia irrisolta la questione, di più ampia portata e rilevanza, della "cittadinanza digitale". A riguardo soccorre un'elaborazione intellettuale, prodromica a qualsiasi tipo di misura di carattere autodisciplinare, co-regolamentare o cogente. Se, in base alle ultime piste percorse dai giuristi del diritto dell'informatica, la "cittadinanza digitale" muove dal presupposto di una valenza costituzionale del diritto all'accesso di internet, per logica all'esistenza di tale diritto consegue la costruzione di una "cittadinanza digitale" e quindi di una "identità digitale", poiché soltanto l'identità digitale consente la trasparenza, la riconoscibilità di chi accede in rete, per un proprio diritto e, conseguentemente, la possibilità di fruire di strumenti di tutela efficaci. Alcune

³² *Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE.*

caratteristiche della rete - innanzitutto l'anonimato, ma anche la deistituzionalizzazione delle fonti di informazione, la a-territorialità, l'ampliamento della sfera pubblica attraverso i social media – costituiscono ad un tempo i punti di forza e di criticità del sistema digitale. Nel caso dell'anonimato, insistere nel ritenere che la non riconoscibilità costituisca una imprescindibile garanzia potrebbe condurre al paradosso di svilire proprio la pretesa di democrazia della rete.

Il quadro normativo

Il Libro Bianco offre una dettagliata disamina della normativa nazionale a tutela dei minori e propone la lettura, anche in chiave storica, dell'implementazione degli strumenti di tutela, dei codici di autoregolamentazione e delle procedure di co-regolamentazione. Fornisce, altresì, una ricognizione dei più importanti provvedimenti assunti a livello europeo.

Con riferimento al contesto europeo vale ricordare che la Commissione europea, rilevata l'inadeguatezza delle disposizioni in vigore ad affrontare i problemi connessi alla protezione dei minori in un mondo mediatico convergente, appare determinata a sostenere un nuovo sistema di norme che favorisca il dialogo fra tutti gli attori coinvolti, da un lato superando il modello "censorio" e privilegiando processi di auto e co-regolamentazione, ritenuti in grado di reagire con maggiore prontezza ed efficienza ai rapidi sviluppi del mondo delle comunicazioni, e dall'altro incentivando l'educazione all'uso consapevole dei media, attraverso iniziative da attuare con il coinvolgimento delle istituzioni, della famiglia e della scuola, ed intese sia al potenziamento delle conoscenze e capacità dei genitori, sia alla sensibilizzazione dei ragazzi al corretto utilizzo degli strumenti posti a loro disposizione.

Con l'intento di tutelare pluralismo e concorrenza nel mondo della convergenza mediatica e di evitare che sullo stesso schermo possano trovarsi servizi che seguono regole diverse e operatori legittimati a sottrarsi alle misure di protezione previste in favore dei minori, la Commissione sembra orientata all'adozione di un sistema che prescindendo dalle piattaforme medialì e superi la distinzione tra forme tecniche di distribuzione, per creare quello che viene definito un *level playing field*, un terreno di competizione dove le regole siano uguali per tutti.

Nel contesto europeo la base normativa di riferimento delle disposizioni a tutela dei minori è costituita dalla direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 - *direttiva sui servizi di media audiovisivi*”, attualmente in corso di revisione (proposta COM(2016) 287 presentata dalla Commissione europea in data 25 maggio 2016, recante *modifica della direttiva 2010/13/UE*). Per l'esercizio delle valutazioni del REFIT (*Regulatory Fitness and Performance Programme*), la Commissione europea ha ritenuto indispensabile l'apporto delle autorità di regolazione nazionali, decidendo di avvalersi dello (*European Regulators Group for Audiovisual*

Media Services (“ERGA”), il Gruppo dei regolatori europei del settore audiovisivo, istituito nel 2013. L’ERGA ha elaborato, alla fine del novembre 2015, un documento sulla tutela dei minori (*Report on the protection of minors in a converged environment*) che propone un approccio integrato tra i seguenti strumenti: armonizzazione, misure tecnologiche di protezione, *enforcement* auto e coregolamentazione e *media literacy* nell’ambito di un quadro regolatorio efficiente e flessibile

La proposta di revisione della Direttiva SMAV intende elevare il livello di protezione dei minori, attraverso gli strumenti dell’autoregolamentazione e della coregolamentazione in collaborazione con i soggetti vigilati. La modifica più incisiva appare quella di includere nell’ambito di applicazione della direttiva anche le piattaforme di *video-sharing*, ossia i servizi che consistono nell’archiviazione e nell’organizzazione di un gran numero di contenuti generati dagli utenti e per i quali la piattaforma non ha normalmente responsabilità editoriale. La proposta prevede delle novità molto rilevanti sulla tutela dei minori e sull’incitamento all’odio. Le piattaforme che organizzano e classificano grandi quantità di video dovrebbero tutelare i minori dai contenuti nocivi come la violenza e la pornografia, e proteggere tutti i cittadini dall’incitamento all’odio, con strumenti che consentono agli utenti di segnalare contenuti illeciti, sistemi di verifica dell’età e sistemi di controllo genitoriale. In via generale, la modifica più incisiva della proposta appare quella di richiedere ad opera della Commissione che tali operatori collaborino nell’ambito dell’alleanza per una migliore tutela dei minori *on line*, al fine di elaborare un codice di condotta per questo settore. Le piattaforme diverrebbero parte attiva nella tutela.

La proposta di modifica prevede, inoltre, alcune misure affinché le autorità di regolamentazione e di controllo siano realmente indipendenti dai governi e dall’industria, per garantire che i servizi di media audiovisivi operino nell’interesse degli utenti.

La revisione della Direttiva proposta sollecita alcune perplessità. Le previsioni in tema di responsabilità delle piattaforme di *video-sharing*, pur introducendo alcune limitate forme di responsabilità per le stesse, non intaccano nella sostanza il regime fortemente differenziato rispetto ai fornitori di servizi media lineari e non lineari e quindi rischiano di non assicurare il *level playing field* auspicato, soprattutto alla luce del meccanismo di remunerazione delle piattaforme che compete direttamente con la pubblicità televisiva. Non si comprende, ad esempio perché i limiti qualitativi alla pubblicità possano non essere applicabili a tali piattaforme. Desti inoltre perplessità l’equiparazione tra video caricati dagli utenti e video prodotti dagli utenti. I primi infatti possono anche contenere contenuti professionali. Infine si consideri che le piattaforme di condivisione dei video e i *social network* si sono appena posti in concorrenza nell’acquisizione di diritti di utilizzazione di contenuti *premium* televisivi, quali lo sport e le serie televisive (negli Stati Uniti Facebook e Amazon concorrono all’acquisizione dei diritti della NFL con i *network* televisivi tradizionali), fattore che

contribuisce ad una maggiore equiparazione delle piattaforme ai servizi di media. Quindi servizi media lineari e non lineari e piattaforme di *video-sharing*, per alcuni aspetti della loro attività, appaiono operare nell'ambito di un mercato comune in concorrenza tra di loro, con una normativa e di conseguenza una regolamentazione ancora fortemente sbilanciata a vantaggio per i primi.

Il legislatore europeo, in base alla proposta, amplia i poteri delle ANR (Autorità nazionali di regolazione) estendendoli alla vigilanza sulle piattaforme di condivisione. Nello specifico, le piattaforme dovrebbero: (i) tutelare i minori dall'accesso a contenuti per loro nocivi e (ii) tutelare la collettività da contenuti che istighino alla violenza o all'odio ponendo in essere misure adeguate; le ANR dovrebbero vigilare sull'adeguatezza delle misure "protettive" prese dalle piattaforme, secondo il meccanismo della co-regolamentazione, promuovendo l'emanazione di codici di condotta.

Fra audiovisivo e new media. Il contesto

Nel precedente libro Bianco si era posto in evidenza come la televisione per minori stesse attraversando una fase di grande trasformazione, in linea con i mutamenti che stavano coinvolgendo non solo il mondo televisivo ma tutto il mondo dei media. Uno scenario che era in divenire e che si è andato delineando maggiormente negli ultimi anni per diversi fattori: tra questi si evidenziano lo spegnimento dei segnali televisivi analogici e la definita transizione al digitale terrestre, completata nel 2012, che ha modificato completamente il mercato televisivo, e la diffusione di dispositivi tecnologici mobili, come lo *smartphone* e il *tablet*, che hanno avuto un ruolo centrale nella trasformazione delle abitudini di consumo mediatico degli italiani. In particolare, il passaggio al digitale terrestre ha arricchito il palinsesto della tv italiana con la nascita di tanti nuovi canali e al contempo ha obbligato le vecchie televisioni generaliste a ridefinire le proprie linee editoriali.

Questi cambiamenti non potevano non coinvolgere anche l'offerta destinata ai minori. Il lancio di canali tematici dedicati solo al target dei bambini e dei ragazzi, conseguente all'avvento del digitale, ha determinato *in primis* una riduzione delle ore di programmazione ad essi "tradizionalmente" dedicati dalle tv generaliste, in particolare da quelle del servizio pubblico; segnatamente, Rai Tre e Rai Due hanno eliminato dal palinsesto spazi dedicati ai minori. L'offerta attuale della concessionaria pubblica è rappresentata dai canali Rai Gulp e Rai Yoyo, trasmessi sul digitale terrestre, sulla piattaforma satellitare e in diretta *streaming* sul sito Raitv.it.

Nell'anno televisivo 2009-2010 R.T.I. nelle sue tv generaliste aveva offerto circa 1339 ore di programmi per minori, quasi del tutto andati in onda su Italia 1 (99,72%). Il dato del palinsesto del periodo settembre 2015- agosto 2016 evidenzia una diminuzione delle ore dedicate ai minori (anche se molto meno consistente rispetto ai canali Rai) complessivamente pari a 1092, sempre concentrate su Italia Uno (97,86%).

Spazi di programmazione adatta al target dei minori sono stati riservati nei palinsesti di alcuni canali generalisti e semigeneralisti, ad esempio su Discovery *Real time*, su Sky Uno (in onda sulla piattaforma satellitare). Inoltre Sky offre una striscia quotidiana dedicata ai più piccoli su *Sky3D* denominata *Kids time 3d*.

L'offerta televisiva nazionale del 2016 ha proposto diciannove canali per il solo target dei minori; di questi 7 sono "free to air" (*Rai Gulp, Rai Yoyo, Boing, Cartoonito, K2, Frisbee, Super!*), trasmessi sulla piattaforma digitale terrestre (6 anche sulla piattaforma satellitare) mentre altri sono canali presenti nelle offerte pay (*Nick junior, Nickelodeon, Teen Nick, Disney channel, Disney junior, Disney XD, Disney in english, Deakids, Dea junior, Cartoon network, Boomerang, Baby tv*). Dal 4 maggio 2017 l'offerta si è ampliata ulteriormente con la partenza di nuovo canale *kids* targato Sony, *POP*,

Dai dati sull'ascolto emerge che lo schermo televisivo ancora richiama e conserva l'attenzione dei minori, pur se con delle differenze tra i diversi target; in particolare, è il consumo dei più piccoli ad aumentare complessivamente, mentre in alcune fasce orarie diminuisce quello dei minori di età più elevata. Nel caso dei bambini e dei ragazzi della fascia 8-13 anni i dati relativi all'ascolto rivelano che c'è un calo di interesse nei confronti della tv rispetto al passato nella fascia premattutina e, soprattutto, nel *prime time*. L'ascolto risulta invece stabile o in leggero aumento nelle altre fasce.

Nonostante la tenuta del consumo televisivo, ancora sostenuto tra i minori più piccoli, bisogna prendere atto che la possibilità di accedere ad internet da apparecchiature mobili - che offrono, peraltro, un più vasto repertorio di attività e di *networking* -, e la moltiplicazione dei contenuti disponibili nel web hanno ridefinito in maniera importante la fruizione mediale dei minori. Inoltre, il web, caratterizzandosi anche come luogo della socialità, assorbe segmenti sempre più ampi del tempo di vita delle generazioni giovani.

Il fenomeno dello *streaming*, affermatosi negli ultimi anni, è considerato un tratto caratteristico della fruizione adolescenziale. Gli adolescenti di oggi mostrano di avere una esperienza dei video online senza precedenti. Per questa ragione in alcune indagini sono stati definiti "nativi *streaming*"³³. I "nativi *streaming*" oltre ad essere il segmento di popolazione che trascorre più tempo su *YouTube* a guardare contenuti video, molti dei quali prodotti dagli utenti (*User Generated Content* - UGC), utilizzano prevalentemente *device* mobili.

Un elemento da non sottovalutare è che, come rilevano i più recenti studi, ad esempio il *Rapporto sulla comunicazione Censis-U.C.S.I. 2016*, gli adolescenti di oggi si informano prevalentemente in

³³ Ericsson Consumerlab, *Streaming Natives*, cit..

internet, avvalendosi del vasto repertorio di opportunità, peraltro gratuite, messe a disposizione dalla rete.

Le costanti evoluzioni tecnologiche ed il conseguente impatto che il processo di convergenza ed i *new media* hanno prodotto in termini di trasformazione del consumo mediale dei minori in età evolutiva, hanno fatto sì che una parte sempre più preponderante dell'attività dei Corecom (Comitati regionali per le comunicazioni) – funzionalmente organi dell'Autorità sul territorio – sia costantemente e tempestivamente volta all'attuazione di programmi finalizzati alla tutela dei minori da un uso distorto del web. Ci si riferisce a collaborazioni, campagne, convegni, ricerche e più in generale ad iniziative di sensibilizzazione all'uso consapevole dei media digitali assunte in collaborazione con altre istituzioni a livello locale, quali i Provveditorati agli studi, la Polizia postale, le Università e vari istituti di ricerca specializzati nelle questioni relative alle materie delegate e indirizzate a editori, genitori, docenti, associazioni di utenti. Il Libro Bianco dà conto di alcuni degli studi condotti in ambito locale e delle iniziative intraprese nei contesti regionali.

Il Libro Bianco 2.0 si sofferma anche sul discusso fenomeno definito “viralizzazione” consistente nel processo di passaparola/condivisione che permette ad un contenuto di diffondersi nel *web*, largamente e velocemente come un virus, da pochi a molti. La diffusione dei video potenzialmente virali avviene attraverso piattaforme di *video sharing*, (Vimeo, Dailymotion, Youtube, Instagram) ed attraverso i *social network*. Gli effetti negativi della viralizzazione hanno assunto una particolare rilevanza nel dibattito pubblico sia nazionale che internazionale, alla luce di drammatici fatti di cronaca. A riguardo, l'aspetto di maggior problematicità riguarda la prepotente emersione di una serie di fattispecie, quali – *Revenge porn*, *Sextortion Scams*, *Grooming*, *Denigration*, *Baiting* - che, avvalendosi del meccanismo base della viralizzazione, hanno, seppur estrinsecandosi in modalità differenti, come scopo unico quello di ledere la *web reputation* della vittima. I casi di viralizzazione più eclatanti, riportati nel Libro Bianco, interrogano le istituzioni e l'opinione pubblica sui diritti negati nel web. Emblematica, a riguardo, la drammatica vicenda della trentenne italiana Tiziana Cantone che ha cercato invano di esercitare il cosiddetto “diritto all'oblio”, ossia la cancellazione di ogni copia del contenuto a lei riconducibile presente *online* e di ogni citazione del suo nome.

Anche il fenomeno dei cosiddetti *influencer* è stato trattato nel Libro Bianco. Queste nuove figure mediatiche - utenti con un altissimo numero di *followers* sui vari social network capaci di influenzare i pensieri e le decisioni degli utenti grazie a commenti, articoli e opinioni, video. Considerati autorevoli esperti nei loro settori di competenza, gli *influencer* sono veri e propri driver della vita degli utenti, a cominciare dalle scelte di consumo.).

È stata altresì condotta una ricognizione delle attività svolte dagli *stakeholders* ai fini della tutela dei minori. In proposito l'Autorità ha elaborato e trasmesso a *broadcasters* e OTT un dettagliato

questionario finalizzato a conoscere gli strumenti di tutela, le *policies* e le linee editoriali e tutte le altre iniziative assunte per garantire la protezione dei minori nell'utilizzo dei media. Sono stati anche consultati soggetti istituzionali, quali il Ministero dell'Interno, il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, il Garante per la protezione dei dati personali e il CNU per conoscere le attività svolte nell'ambito della tutela.